

## STATUTO

**"Tuscany Health Ecosystem Società Consortile  
a Responsabilità Limitata"  
(in forma abbreviata "THE scarl")  
Società Consortile a responsabilità limitata**

**ARTICOLO 1****DENOMINAZIONE SOCIALE**

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Tuscany Health Ecosystem Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"THE scarl"**.

**ARTICOLO 2****SEDE**

1. La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

**ARTICOLO 3****OGGETTO SOCIALE**

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire l'Ecosistema dell'innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, con acronimo "THE", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3277 del 30 dicembre 2021, concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (di seguito "Decreto").

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub dell'Ecosistema dell'innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica

finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA**

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

#### **ARTICOLO 5**

##### **PATRIMONIO SOCIALE**

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

#### **ARTICOLO 6**

##### **CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 129.000,00 (centoventinovemila e zero centesimi).

2. Almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto da Soci aventi natura giuridica privata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, comunque nel rispetto dei dettami del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È

attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

5. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

6. In caso di perdite di gestione, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

#### **ARTICOLO 7**

##### **SOCI**

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, mediante aumento di capitale sociale, con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dell'art. 6 comma 2.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### **ARTICOLO 8**

##### **OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8-bis**

##### **DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021, sono attribuiti i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è nominato dall'Università degli Studi di Firenze;

- b) un Consigliere è nominato dall'Università degli Studi di Siena;
  - c) un Consigliere è nominato dall'Università di Pisa;
  - d) un Consigliere è nominato dagli altri soci aventi natura giuridica pubblica, a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;
  - e) un Consigliere è nominato dagli altri soci aventi natura giuridica privata, a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applicano i diritti sopra indicati ai punti a), b) e c).

#### **ARTICOLO 9**

##### **ALIENAZIONE DELLE QUOTE**

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.
2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.
3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la redistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

#### **ARTICOLO 10**

##### **RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.
2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

#### **ARTICOLO 11**

##### **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
- b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;
- c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
- d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

#### **ARTICOLO 12**

##### **CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI**

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.
2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci e, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 6 comma 2.

#### **ARTICOLO 13**

##### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

1. Sono organi della società:
  - l'Assemblea dei soci;
  - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
  - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ARTICOLO 14**

##### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro delle Imprese alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:

- a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
- b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
- c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;
- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera circa l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo;
- e) delibera sulle eventuali modifiche delle Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;
- f) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- g) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- h) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- i) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- l) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- m) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

## **ARTICOLO 16**

### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 17**

### **QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
  - modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, ~~escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis cod. civ.~~, scissione e trasformazione;
  - decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
  - proroga o lo scioglimento della Società.
3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

## **ARTICOLO 18**

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.
2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto delle

esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.

3. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, spetta al componente designato dall'Università degli Studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eventualmente, un vice-presidente, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016 la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

5. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato.

9. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

13. Qualora l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione siano dipendenti dei soggetti di natura pubblica che esercitano il controllo sulla Società, non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

## **ARTICOLO 19**

### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) dell'Ecosistema dell'innovazione THE, indicati all'art. 15 del Decreto, approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione dell'Ecosistema dell'innovazione THE, di cui all'art. 4 comma 13 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones di Programma e approva il piano di ripartizione delle trance ricevute dal MUR.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:  
- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;  
- la proposta all'assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma

dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;  
- la proposta di istituire, a carico dei Soci, contributi annuali ed il loro eventuale ammontare;

- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

## **ARTICOLO 20**

### **LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ha altresì i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 21**

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

#### **ARTICOLO 22**

##### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE**

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.
2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.
3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.
4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

#### **ARTICOLO 23**

##### **BILANCIO**

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ARTICOLO 24**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea

a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

**ARTICOLO 25**

**RINVIO**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

**ARTICOLO 26**

**FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.